

Pubblicato il 22/12/2017

N. 05619/2017 REG.PROV.CAU.
N. 08184/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8184 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Sala e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima *quater*, n. 5090/2017, resa tra le parti, concernente la non idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 320 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 15 dicembre 2015.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per l'appellante l'avvocato Sivieri;

Considerato che tutte le censure poste a sostegno del gravame in trattazione non appaiono suscettibili di favorevole esame alla stregua dei principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza (cfr., *ex plurimis* e da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, n. 1640 del 2016; n. 2870 del 2016; n. 4038 del 2016; n. 1607 del 2016/ord.; n. 3601 del 2013; n. 5308 del 2012; sez. III, n. 2055 del 2015;), in quanto:

- a) contestano inammissibilmente il merito della valutazione finale riservata all'organo tecnico collegiale incaricato dell'accertamento della idoneità psico - fisica;
- b) la valutazione della commissione trova piena rispondenza nei progressi accertamenti istruttori (test, colloquio con perito selettore);
- c) deve escludersi *per tabulas* che le risultanze dei test assumano un valore dirimente ai fini del giudizio sull'idoneità psico - fisica del candidato;
- d) le perizie di parte sono irrilevanti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge l'appello (Ricorso numero: 8184/2017).

Condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare

in favore dell'Amministrazione appellata nella misura di euro 1.500,00(millecinquecento).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabato, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE
Vito Poli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.